



COMUNE DI PALERMO

AREA PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
DECENTRAMENTO E MANUTENZIONE
UFFICIO ELETTORATO

Piazza Giulio Cesare, 52 - ☎ 091 7403770 - 091 7403813 - 091 7403827
e-mail: servizioelettorato@comune.palermo.it
posta certificata: elettorato@cert.comune.palermo.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge n. 287 del 10 aprile 1951 sul riordinamento dei giudici di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405;

RENDE NOTO

A tutti i cittadini interessati residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 287/1951 per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o CORTE D'ASSISE D'APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, sono invitati ad iscriversi negli elenchi integrativi comunali attraverso la procedura dei servizi on line presente sul sito del Comune www.comune.palermo.it **dal 01 maggio al 31 luglio 2023.**

Palermo 14 APR. 2023

IL SINDACO
Prof. Roberto Lagalla

Firmato digitalmente da: Roberto Lagalla
Organizzazione: COMUNE DI
PALERMO/80016350821
Data: 14/04/2023 11:48:54

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 – Carattere obbligatorio dell'ufficio – Condizione giuridica del giudice popolare

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione